

Dalla conoscenza alla tutela: l'atlante dei beni culturali

ALESSANDRO ZANMARCHI
Università degli studi di Trieste

La scelta di conservare un oggetto - qualsiasi oggetto - si fonda su motivazioni almeno in parte comuni: il permanere della sua utilità/utilizzabilità, il personale attaccamento affettivo e la consapevolezza di un "valore" presente, o anche solo futuro, che l'oggetto può, o potrebbe, esprimere.

Tutte queste spinte motivazionali presuppongono una relazione di conoscenza tra chi compie la scelta conservativa e l'oggetto conservato: implicano, cioè, la comprensione dei valori estetici, affettivo-identitari, economico-utilitaristici incorporati nell'oggetto stesso. Normalmente, infatti, si sceglie di assicurare sopravvivenza a quelle cose di cui conosciamo/comprendiamo il significato in termini di legame emotivo, di "bellezza" o più semplicemente di vantaggio patrimoniale o pratico-funzionale, attuale o potenziale che sia.

Anche le azioni volte a tutelare il patrimonio culturale sono presiedute dallo stesso rapporto "conoscenza-sopravvivenza".

Diacronicamente, la nozione di patrimonio culturale si evolve e si compenetra con quella di tutela. La tutela della cultura presuppone cultura della tutela; si ritiene, in tal senso, che il livello qualitativo della protezione accordata ai beni culturali sia la più efficace prova del grado di consapevolezza e di rispetto che una comunità possiede verso i segni del proprio passato (da intendersi quali mezzi per capire il presente e per meglio fondare il futuro), ovvero sia del suo stesso "avanzamento culturale".

Com'è noto, questo significativo "indice di avanzamento culturale" si ricava da due diverse manifestazioni della cultura civile, unite da un mutuo rapporto eziologico: la "tutela spontanea" e la "tutela giuridico-istituzionale". La prima coincide con l'azione conservativa che i possessori di beni culturali compiono in virtù della capacità individuale di riconoscere, proteggere e perpetuare i valori incorporati nella res. La seconda promana dallo Stato, che autoritativamente impone la conservazione di singoli elementi del patrimonio culturale, scongiurando ogni rischio di dispersione.

È appena il caso di rilevare che - come avviene per quasi ogni norma giuridica che imponga un divieto o un dovere - la tutela coattiva in tanto risulta indispensabile in quanto alcuni membri di una comunità non comprendono o non riconoscono il valore e le opportunità, anche economiche, derivanti dalla protezione di quei beni. È quindi chiara la natura sostitutiva e ancillare della tutela giuridica del patrimonio culturale: interviene per scongiurare che lacune o difetti di cultura/conoscenza possano condurre alla perdita di importanti testimonianze della storia della civiltà.

Lo Stato, dunque, si attiva (o dovrebbe attivarsi) per impedire ogni interruzione del circuito virtuoso conoscenza-tutela-conoscenza, ossia - in ogni caso - con il fine ultimo di favorire la conoscenza. Infatti, affinché un cittadino scelga di tutelare, è necessario che conosca e abbia compreso i valori dell'oggetto; ma affinché costui li possa conoscere e comprendere, è necessario che l'oggetto stesso sia stato conservato. Quindi non può esserci tutela senza conoscenza, ma non può esserci conoscenza se non vi è stata, in precedenza, tutela. È chiaro, altresì, come il contesto formato dai beni e dai valori preservati (o distrutti/rimossi) condizioni sensibilmente lo sviluppo di una società e dei singoli cittadini e la loro attitudine a compiere scelte critiche e autocritiche.

I compiti dello Stato nelle materie in disamina si rivelano dunque delicati e complessi: le responsabilità pubbliche appaiono cruciali ove si ponga mente al già accennato principio secondo cui la maturità civile e culturale di una società risulti proporzionale alla qualità dell'azione (pubblica e privata) tesa a tutelare e valorizzare i segni e i documenti delle civiltà del passato. L'atto conservativo, infatti, oltre a qualificarsi come scelta etica che rivela maturità e interesse, si presenta come il gesto altruistico di una società che guarda con attenzione al futuro e, segnatamente, allo sviluppo socio-culturale ed economico delle nuove generazioni. Si ritiene, in particolare, che una lungimirante politica di tutela possa esprimere e riproporre quel rapporto di solidarietà intergenerazionale che legava, secoli orsono, gli abitanti di una città allorché partecipavano, tutti insieme (ognuno secondo mestiere e capacità), alla costruzione della cattedrale: ciascuno di essi era ben conscio che l'opera si sarebbe conclusa oltre il limite della propria vita; tuttavia riteneva doveroso assicurare ai posteri un tramando non meno degno di quello ricevuto dagli avi.

Ora, se si giungesse a interpretare la tutela giuridica come funzione istituzionale non solo volta a proteggere singoli elementi del patrimonio culturale,

ma anche (e soprattutto) finalizzata a far conoscere al cittadino i valori espressi dal patrimonio medesimo (nonché le opportunità e i vantaggi derivanti dalla sua conservazione), senza dubbio la tutela istituzionale diverrebbe il più rilevante stimolo alla diffusione dei fenomeni di tutela consapevole e spontanea.

Infatti, l'esercizio della tutela istituzionale, lungi dal rappresentare un *vulnus* ai diritti del proprietario, può e dovrebbe intendersi come un'azione "pedagogica" attuata dagli uffici pubblici per favorire, come prevede l'articolo 9 della Costituzione, lo sviluppo della cultura/conoscenza: una "maieutica della tutela" che, propiziando il già evocato circolo virtuoso conoscenza-tutela-conoscenza, leghi indissolubilmente la cultura della nazione al suo inestimabile patrimonio materiale. Tanto più che insegnare (*rectius*: rivelare) anche al più recalcitrante possessore quali sono i valori culturali del "suo" oggetto significa innanzitutto, con un ardito gioco di parole, agire "per il suo bene"; poiché il primo a beneficiare della sopravvivenza di esso (con tutte le relative potenzialità in termini di sviluppo culturale ed economico) sarà lui medesimo, e poiché a essere pregiudicato dalla sua distruzione/danneggiamento sarà, insieme all'intera comunità, anche (e *in primis*) lui medesimo.

La tutela giuridica, dunque, è veicolo di conoscenza/cultura oltre a essere, nelle sue manifestazioni normative, testimonianza dell'evoluzione culturale di una comunità. La legislazione dei beni culturali è, anzi, sia documento della temperie culturale in cui è prodotta (fonte documentale di conoscenza), sia presidio giuridico per la sopravvivenza delle fonti culturali attraverso il tempo. E se la "cultura della tutela" è espressione della consapevolezza circa la necessità di preservare la cultura e l'esperienza maturata nel passato, è chiaro come tra ogni fase di tutela della cultura (frutto e prodotto di una determinata "cultura della tutela", ma a sua volta condizione e presupposto della successiva "cultura della tutela") si rinviene un rapporto di natura assai particolare. Non vi è, infatti, un nesso circolare costante (una sorta di "uroboro") tra conoscenza/cultura e tutela, ma un percorso che, in ogni "giro", rivela incrementi evolutivi o decrementi involutivi.

Nel succedersi diacronico delle sue manifestazioni, l'azione di tutela (che già esprime cultura), in qualità di atto per la difesa della cultura acquisisce un "plusvalore", un valore aggiunto rispetto alla cultura che è tesa a preservare. Altrimenti detto: l'azione consapevole di tutela ("cultura preservante") porta e assume in sé un *quid pluris* che la distingue e la eleva rispetto alla originaria "cultura preservata".

A ben vedere, si ha evoluzione virtuosa quando la testimonianza (conoscenza) alimenta e fa progredire l'uomo che sa comprenderla, ossia acquisirla (colui, cioè, che all'esperienza dei propri avi sa unire la propria).

Per contro, quando si diserta il confronto con la cultura pregressa, non solo non vi è incremento intergenerazionale della cultura, ma addirittura vi è erosione del patrimonio di esperienza (e di cultura) accumulato dalle generazioni precedenti. Così, nei periodi in cui tale patrimonio ereditario è reputato "inutile", esso subisce inevitabilmente riduzioni o totali dispersioni. E, inoltre, non si

somma con le espressioni culturali della civiltà del presente, del resto già modeste per l'assenza di confronto emulativo col patrimonio del passato.

I caratteri e la qualità della tutela giuridica, determinano, dunque, l'entità del "plusvalore" (o del decremento). E tali dimensioni manifestano l'adeguatezza o l'inadeguatezza istituzionale con riferimento alla promozione dello sviluppo socio-culturale (ma anche economico) di una comunità.

Premesso un tanto, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla situazione della tutela in Italia, prestando attenzione anche ai fenomeni del passato per cogliere spunti e individuare rimedi utili per il futuro.

A ben vedere, il Codice dei beni culturali del 2004¹ non sembra escludere un'interpretazione del sistema di tutela coerente con i principi di mutua causalità sopra enunciati.

Nulla, in particolare, impedisce di scorgere nel vincolo² non già un mero limite al diritto di proprietà, ma anzitutto uno strumento giuridico per garantire l'emersione/compressione dei valori culturali e identitari di un oggetto. Non a caso - si badi - la stessa parola "vincolo" significa "legame" e "rapporto": in essa si riassume dunque quel nesso indissolubile tra i beni, il territorio e la comunità (*id est*: il contesto) che attraverso la tutela si intende preservare.

A tale proposito sembra opportuno un chiarimento: il provvedimento di tutela - che rileva e dichiara l'interesse culturale - è (o dovrebbe essere) un effetto, un atto di riconoscimento, una doverosa conseguenza, dei valori immanenti dell'oggetto. Il provvedimento, cioè, non crea il bene culturale ma ne rivela l'esistenza e ne impone la conservazione. Esso, pertanto, dovrebbe essere adottato per tutti i beni materiali di cui il valore testimoniale è certo.

Spesso, tuttavia, anche in presenza di un interesse rilevante e condiviso, non vi è tutela giuridica, da un lato perché il MIBAC non ha le risorse necessarie per estendere il riconoscimento formale a tutti i beni culturali, dall'altro perché, con l'intento di minimizzare le reazioni ostili, spesso si preferisce contrastare singole eclatanti aggressioni al patrimonio piuttosto che attuare estese ricognizioni dei beni esistenti.

È ben vero che - anche grazie al singolo provvedimento "d'emergenza" - si agevola lo sviluppo della cultura, in quanto il difetto di conoscenza manifestato dal proprietario viene, almeno in parte, colmato dalla certezza giuridica e "culturale" derivante dal vincolo³. Ma è altrettanto vero che l'azione sporadica ed episodica,

1 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, di seguito talora ellitticamente "Codice".

2 Termine il cui uso è oggi criticato da un parte della dottrina (che vorrebbe si parlasse solo di "provvedimenti di tutela") ma che a sommosso avviso di chi scrive, è bene continuare a utilizzare non solo per i valori tradizionali che incorpora, ma anche in quanto efficacemente "icastico".

3 Infatti, la conoscenza (intesa come riconoscimento/compressione dei valori) da un lato permea la fase istruttoria del procedimento di imposizione del vincolo, dall'altro, attraverso il vincolo medesimo, si trasferisce in quei soggetti che, nel minacciare atti lesivi dell'integrità del bene, dimostrano di esserne privi e rendono indispensabile il provvedimento.

lungi dal favorire una più diffusa consapevolezza dei valori (e capacità di analisi critica), genera altrettanto episodiche e spesso effimere sicurezze⁴.

In ogni caso, è chiaro che l'impossibilità di compiere - quando le risorse sono limitate - un serio censimento del patrimonio culturale impedisce di fatto di organizzare uno dei più importanti strumenti di trasmissione e tutela della conoscenza: il catalogo.

A tale proposito è bene rammentare che lo strumento della catalogazione non deve intendersi come sostitutivo o alternativo a quello del vincolo, bensì complementare e integrativo.

Benché infatti, soprattutto nella legislazione più risalente, siano emerse strategie di tutela fondate esclusivamente sul catalogo o, più spesso, solo sui vincoli⁵, oggi non sembra opportuno sostenere che i due presidi corrispondano a sistemi di protezione giuridica contrapposti e indipendenti. Anzi, proprio il fatto che, da un lato la catalogazione, dall'altro i vincoli, abbiano rappresentato distinti punti di partenza delle strategie di salvaguardia, offre l'opportunità di riconoscere nella fusione, finalmente possibile, delle due esperienze la più significativa evoluzione della "cultura della tutela" italiana.

L'analisi della legislazione preunitaria offre, in questo senso, ottimi spunti di riflessione. Infatti, i diversi percorsi di tutela seguiti da ciascuno degli Stati han-

4 Inoltre, le frequenti divergenze nel trattamento di beni omogenei producono effetti spesso paradossali. Ossia, non solo fanno insorgere dubbi circa i valori meritevoli di riconoscimento giuridico, ma ingenerano anche sentimenti di sfiducia e scontento tra possessori e detentori. Infatti, l'opera d'arte, la collezione o l'edificio appartenenti a soggetti che assicurano spontaneamente una meticolosa conservazione, non essendo giudicati "a rischio", vengono a trovarsi - per economia dell'azione amministrativa - privi di quel riconoscimento formale che consente di accedere a molteplici vantaggi economici e fiscali; per contro, i beni appartenenti a un soggetto che, con manifesto disinteresse per i valori culturali, ha già compiuto atti distruttivi, vengono sottoposti a tutela giuridica, con conseguente attribuzione a costui degli anzidetti vantaggi e benefici.

5 Negli stati preunitari, là dove la tutela del patrimonio culturale è fondata sui vincoli, questi ultimi non vengono imposti sui beni attraverso singoli e puntuali provvedimenti amministrativi adottati caso per caso "in base alla legge", ma investono ope legis intere classi di oggetti astrattamente predefinite dal legislatore. Ovverossia, "per legge" vengono sottoposti a vincolo tutti i beni rientranti in dettagliate tipologie espressamente indicate dalla legge. Peraltro, a seconda delle categoria di appartenenza (pittura antica, pittura moderna, scultura, materiali archeologici etc.), agli oggetti sono applicati regimi di tutela spesso sensibilmente differenziati. È bene rammentare che anche nel sistema di tutela contemporaneo, disciplinato dal Codice del 2004, alla tutela "in base alla legge" (che si impone con specifici provvedimenti di vincolo adottati per ogni singolo oggetto) si affiancano numerosi esempi di tutela applicata "per legge" a intere categorie predefinite di beni. Si segnalano, in particolare, i regimi di tutela accordati - senza necessità di previo provvedimento - ai beni di cui all'art. 11, comma 1 lettera a), cioè: «gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista»; nonché i beni paesaggistici individuati direttamente dall'art. 142 (rubricato «aree tutelate per legge»), tra cui si annoverano, *ex plurimis*, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i vulcani.

no sempre stimolato, nel corso del tempo, confronti e perfezionamenti reciproci, anche giungendo - si badi - a un embrionale abbozzo di quella integrazione tra vincoli e catalogo poc'anzi richiamata. Si osservi, in tal senso, da un lato gli strumenti giuridici disciplinati, con progressivi avanzamenti, dalle norme comunali e pontificie, dall'altro le soluzioni di tutela apprestate per mezzo del *Museum Florentinum*⁶, del Catalogo veneziano⁷ e dell'«esatto inventario» di Lucca⁸. Ebbene, dopo queste disgiunte esperienze, già nelle norme dell'Editto Pacca del 1820⁹ sembra si possano scorgere le prime intuizioni circa l'opportunità di integrare vincolo e catalogazione per migliorare la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale.

Infatti, se da un lato quest'ultimo avanzatissimo testo normativo pontificio, adottato dopo la seconda occupazione francese, rafforza la tutela fondata sul vincolo¹⁰, dall'altro l'editto medesimo aggiorna e perfeziona il meccanismo delle *Assegne*¹¹ prevedendo l'obbligo per i possessori di collezioni e singoli oggetti d'arte o di antichità di fornire «una esattissima, e distinta Nota degli Articoli [...] in duplo sottoscritta con distinzione di cadaun pezzo»¹²; disposizione che appare chiaramente finalizzata, tra l'altro, alla formazione progressiva se non di un catalogo, di una banca-dati *ante litteram*. Lo stesso legislatore, del resto, è ben consapevole che

6 Catalogo in dodici volumi «*exhibens insigniora vetustatis monumenta quae Florentiae sunt*» promosso, nel 1728, da una società per azioni composta da nobili ed eruditi la quale si riprometteva di scongiurare eventuali dispersioni del patrimonio culturale conseguenti all'estinzione della dinastia medicea.

7 “Catalogo di tutti quei quadri che sono opere di celebri e rinomati autori”: strumento di tutela introdotto a Venezia nel 1773, in esito alla costituzione, da parte del Consiglio dei Dieci, dell'Ufficio del Generale Ispettore.

8 “Esatto inventario di tutti gli oggetti di belle arti esistenti, tanto nelle fabbriche di pubblica che di privata proprietà”, disposto da Maria Luisa di Borbone, a Lucca, nel 1819, con il dichiarato scopo di impedirne la dispersione.

9 Il testo integrale può leggersi in A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati Italiani 1571-1860*, Bologna, 1996, p.100 ss.

10 In particolare si veda l'art. 9 dell'Editto Pacca, ove si legge: «Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione, ad effetto di vincolare i Proprietari suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo inoltre sempre obbligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti per qualunque mancanza»; nonché l'art. 23, che recita «Tutto quello che sarà giudicato di sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estrazione all'Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi e termini e sotto le pene, comminate dall'art.9».

11 Introdotto dall'Editto Doria-Pamphilj del 1802 (art. 11), in A. Emiliani, op. cit, p. 91.

12 Art. 7 Editto Pacca.

«le Note prescritte nell'art. 7 sono interessantissime, e formano per così dire la statistica di questo genere di ornamento della Città»¹³.

Peraltro, si deve rilevare che la prima (e tardiva) legge di tutela promulgata dopo l'Unità d'Italia non persegue l'auspicata integrazione tra vincoli e catalogo. La legge Nasi del 1902¹⁴, infatti, appare essenzialmente fondata solo sulla catalogazione e non prevede la notifica di puntuali provvedimenti di vincolo, se non con effetti meramente temporanei («fino all'iscrizione o meno nel catalogo») e comunque solo «per ragioni d'urgenza».

Dopo gli esiti fallimentari della legge Nasi, derivanti dalla circostanza che, non venendo redatti i cataloghi, non trovavano applicazione le misure di tutela conseguenti alle iscrizioni¹⁵, la legge Rosadi-Rava del 1909¹⁶ pone il vincolo al centro del nuovo sistema di tutela, emarginando ogni riferimento al catalogo. Tale impostazione viene confermata anche negli ulteriori testi normativi che disciplinano la materia fino all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Per contro - come si è già accennato - l'idea che la catalogazione possa fungere da complemento al vincolo nel favorire la diffusione della conoscenza e l'emersione della tutela spontanea, non sembra estranea all'attuale sistema di tutela, delineato dal Codice del 2004.

Infatti, appare evidente che l'istituto della "verifica dell'interesse culturale", introdotto con lungimiranza dal legislatore del 2004, è preordinato - tra l'altro - a "sfruttare" le schede descrittive dei beni culturali (compilate e trasmesse al MI-BAC a cura e a spese dei vari soggetti tenuti in base al combinato disposto degli artt. 10 e 12 del Codice), per addivenire progressivamente alla formazione di una preziosa banca dati generale del patrimonio culturale pubblico italiano¹⁷ (e - a ben vedere - anche di quello privato, posto che nell'archivio informatico ministeriale devono confluire anche tutti i dati conoscitivi relativi ai beni dichiarati d'interesse culturale ai sensi dell'art. 15¹⁸).

Sembra dunque chiaro che questi meccanismi (preordinati, nel dichiarare il vincolo, a favorire quella catalogazione cui «il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali» è tenuto a provvedere in base all'art. 17 del Codice stesso) rappresentano una prima sintesi virtuosa dei migliori strumenti di tutela emersi dalla cultura giuridico-umanistica nazionale¹⁹.

13 Dal "Regolamento per le Commissioni ausiliarie di Belle Arti" del 1821, attuativo dell'Editto Pacca, in A. Emiliani, op. cit, p. 112.

14 L. 12 giugno 1902, n. 185.

15 Parziale rimedio all'impasse viene provvisoriamente apprestato con atti normativi tampone (L. 27 giugno 1903 n. 242, e successivi atti di proroga dei termini in essa previsti) in virtù dei quali si tenta di "contenere" l'esportazione di oggetti d'arte e di antichità.

16 L. 20 giugno 1909, n. 364.

17 Cfr. art. 12 comma 8 del Codice.

18 Cfr., in particolare, art. 15 comma 2bis del Codice.

19 Non senza qualche analogia con il sistema delle *Assegne* cui si è fatto cenno in precedenza.

Ciò è tanto più significativo se si considera che il legislatore del 2004 è riuscito anche a cogliere alcuni "tradizionali" difetti e fattori di rischio (la non collaborazione degli enti pubblici, la carenza di fondi, la tensione a recuperarli attraverso atti di alienazione...) per convertirli in opportunità e risorse: ben difficilmente, infatti, gli enti pubblici territoriali (e gli altri soggetti obbligati ex art. 12) si sarebbero fatti carico di una attenta e dettagliata schedatura del proprio patrimonio se non pungolati dall'istituto della tutela interinale e presuntiva emerso dal Codice; ossia, in particolare, dal divieto di alienazione dei beni non sottoposti a verifica e dal parimenti mal tollerato obbligo di chiedere l'autorizzazione per ogni intervento da compiere sui beni realizzati da oltre cinquant'anni, ancorché di dubbio o trascurabile interesse²⁰.

Non può peraltro sottacersi un grave limite, che impone una parvenza di mancata chiusura, di incompiutezza, a un sistema a prima vista assai ben congeniato.

Purtroppo, il patrimonio di informazioni e conoscenza progressivamente composto dalle schede descrittive dei beni verificati (e dichiarati) risulta tuttora accessibile solo a limitate categorie di addetti ai lavori.

Esiste, cioè, un potenziale "catalogo in continuo divenire" dei beni vincolati, ma non è ancora organizzato per consentire a *quibus de populo* di accedervi direttamente e senza formalità. Ovverossia per divenire quell'utile ed efficace strumento di conoscenza e di diffusione dei valori culturali che completerebbe e perpetuerebbe - *lato sensu* - il vincolo.

Per ovviare a questi limiti, a Trieste si è scelto di guardare oltre a essi, anticipando quello che si ritiene un modello da estendere e perfezionare a livello nazionale.

In base a un accordo tra enti pubblici raggiunto nel 2004 e in virtù dell'impegno congiunto di Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Soprintendenze e Direzione regionale per i beni e le attività culturali del Friuli Venezia Giulia, è stato creato l'«Atlante del patrimonio culturale di Trieste» *on line*, relativo a tutti i beni immobili pubblici e privati sottoposti a tutela giuridica²¹.

Attualmente, per ogni immobile vincolato, oltre ai dati conoscitivi, integrati - tramite collegamenti ipertestuali - con le fonti di conoscenza digitalizzate degli Archivi, delle Biblioteche e dei Musei comunali, è possibile visualizzare *on line* i decreti di vincolo (scaricabili in formato pdf), numerose immagini, mappe e, per molti edifici, anche gli antichi elaborati progettuali.

L'Atlante, utilizzato quotidianamente sia dalle pubbliche amministrazioni che da tecnici e professionisti privati, è ospitato sulla rete civica del Comune di Trieste ed è aperto alla consultazione pubblica²².

20 Il periodo di "vita minima" è stato inopportuno innalzato a settant'anni dalla L. n. 106 del 2001 limitatamente ai beni immobili (per i mobili valendo tuttora il "cinquantennio") di proprietà dei soggetti di cui all'art. 10 comma 1 del Codice.

21 La catalogazione si estende a tutti i beni immobili tutelati inclusi nel perimetro del territorio comunale.

22 Atlante del patrimonio culturale di Trieste. <<http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/atlante/default.asp>>.

La messa a disposizione, senza limitazioni soggettive, di tale strumento sembra, dunque, dare concreto seguito al pensiero secondo cui i vincoli, pur preziosi, non sono sufficienti; ossia, giovano senza dubbio alla sopravvivenza dei singoli beni dichiarati, ma non producono quell'effetto di conoscenza/cultura diffusa (che genera tutela spontanea) se non vengono adeguatamente resi noti alla comunità.

L'atlante si pone, dunque, come il completamento del sistema; proietta la conoscenza del bene (e del vincolo) dalla sfera personale del proprietario (a cui il vincolo viene notificato) alla dimensione universale di un catalogo *on line*, potenzialmente accessibile a chiunque.

Anzi: si può affermare che, se il vincolo riconosce al bene quella dimensione universale che è tipica del patrimonio culturale, il "catalogo *on line*", oltre a evocare simbolicamente (come medium "in rete") la dimensione universale medesima, rende effettiva l'universalità favorendo condivisione e sviluppo della cultura.

Questa divulgazione di informazioni e valori culturali (universali) in una rete ormai senza confini rappresenta - quindi - un ulteriore "salto di qualità" nella "cultura della tutela".

L'Atlante, in sintesi, può assicurare certezza della situazione di tutela e, a ben vedere, certezza del diritto, con ciò contribuendo a snellire molte procedure amministrative e a sgravare la pubblica amministrazione dalle attività legate alle richieste presentate da proprietari, promissari acquirenti e professionisti al fine di conoscere l'esistenza e la consistenza dei vincoli.

In tale prospettiva sembra, pertanto, auspicabile che l'esperienza maturata a Trieste possa essere ampliata e sviluppata sull'intero territorio nazionale, convertendo l'archivio informatizzato dei beni tutelati in un "catalogo *on line*", accessibile a tutti e in continuo divenire (come la nozione stessa di patrimonio culturale).

Del resto, non debbono paventarsi problemi o impedimenti legati al trattamento e alla diffusione dei dati sensibili. Infatti, semplici accorgimenti, già sperimentati costruendo l'atlante triestino, consentono di assicurare piena conformità alle normative vigenti. In concreto, è sufficiente che nella versione del catalogo "aperta a tutti" risultino oscurati i campi con i dati dei proprietari, qualora questi ultimi siano soggetti privati²³.

Nessun limite²⁴ deve invece porsi alla divulgazione delle informazioni sui valori culturali. Anzi, ulteriori percorsi evolutivi del nuovo strumento dovrebbero tendere a una rappresentazione sempre più completa dei molteplici e differenti valori e interessi culturali che ogni res tutelata può esprimere o incorporare.

Come è noto, in un bene possono risultare compresenti valori distinti e, spesso, non riconducibili a un'omogenea titolarità soggettiva.

23 Ove si tratti di enti pubblici, non si pongono - ovviamente - problemi di *privacy*.

24 Salvi quelli, peraltro attinenti a un contenuto numero di beni immobili, che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, implicano segretezza della conformazione strutturale (e - quindi - la non ostensibilità delle piante di tali edifici).

In particolare, oltre al valore "economico" (che "appartiene" e produce effetti prevalentemente in capo al proprietario, ma non solo²⁵), nell'oggetto possono convivere e manifestarsi più valori *lato sensu* culturali, che appartengono alla comunità e svelano le tradizioni e il percorso evolutivo della comunità stessa; ossia: quelli artistici, storici, storico-relazionali²⁶, religiosi, di permanenza dell'uso tradizionale²⁷, etc.

Ebbene, tutti questi valori - riconosciuti e raccolti, di giorno in giorno, attraverso le schede di verifica e le relazioni dei decreti di vincolo, possono e devono essere messi "in comunione" attraverso la rete.

Ciò deve avvenire - necessariamente - proprio in considerazione del fatto che, a differenza del valore economico (riconducibile *in primis* al titolare del diritto di proprietà), essi sono già "universali" e, quindi, dell'intera comunità.

A tale proposito è bene introdurre una precisazione, del resto abbastanza intuitiva: la più volte sottolineata "dimensione universale" dei beni culturali non "rinnega" né comprime o elide la dimensione locale.

Un bene culturale (materiale o immateriale) è certamente - e resta, in ogni caso - "anche" un valore locale; un valore che, in quanto "identitario", è - a ben vedere - "valore di diversità", valore di uso ed espressione tradizionale della comunità di riferimento.

Peraltro, è noto che sono propriamente gli strumenti che consentono ai "valori locali" di uscire dalla loro dimensione ristretta, di emergere dinanzi agli occhi della comunità in senso ampio, quelli che agevolano il riconoscimento e la comprensione delle diversità stesse; in breve, quelli che, rendendo possibili i confronti, stimolano la capacità critica e assicurano una consapevole libertà di scelta.

Spesso, per un valore locale, l'uscita/emersione dalla dimensione territoriale è quasi condizione necessaria ai fini dell'effettiva individuazione. Infatti, per cogliere le differenze e le peculiarità è sempre indispensabile una visione dall'alto; anche per essere certi di sottrarsi a fenomeni di abitudine e di assuefazione che condizionano la percezione dei valori estetici e identitari.

Juvarra sosteneva che chi poco vede, poco sa e poco pensa. Forse questa affermazione dovrebbe indurre a riflettere, anche più in generale, sull'esigenza - allor-

25 Si rifletta - infatti - sulle ricadute indirette, sull' "indotto", sulle "esternalità positive" rivolte a terzi o all'intera comunità e conseguenti a un comportamento attivo o omissivo del proprietario stesso.

26 A differenza dei valori storici "intrinseci", i valori storico-relazionali (o "estrinseci") non attengono a qualità o caratteri specifici dell'oggetto, bensì a occasionali legami intervenuti tra l'oggetto stesso e fatti o situazioni storicamente rilevanti. Si tratta, in sintesi, di quei beni "divenuti" culturali per il fatto di essere stati strumento, teatro, cornice ambientale, di importanti eventi, di particolari produzioni artistiche etc. (palazzo ove sottoscritto un importante trattato, luogo in cui il tale autore scrisse o compose una certa opera, laboratorio nel quale un illustre scienziato compì un importante esperimento...).

27 Si pensi a un mulino ancora attivo, il cui edificio presenti pregevoli caratteri architettonici e chiari segni dell'evoluzione diacronica delle arti applicate; a un'antica pisside, di notevole qualità artistica e tuttora utilizzata nelle celebrazioni religiose etc.

ché ci si occupa di beni culturali - di una visione non affetta da miopia. Ovverossia: sull'importanza di una visione da lontano non soltanto ai fini di un corretto riconoscimento del patrimonio culturale, ma anche per una attenta e lungimirante gestione del patrimonio stesso.

A tale proposito, chi scrive ritiene sommessamente che la tutela del patrimonio culturale, per la natura stessa del patrimonio tutelato e per i principi di universalità cui progressivamente tende la "cultura della tutela", non può essere rimessa esclusivamente a enti pubblici territoriali.

La relazione locale (il legame/vincolo bene-territorio-contesto) può, infatti, spiegare e completare il messaggio universale del bene stesso. Anzi: a buon diritto, tale rapporto/integrazione può esprimersi ed attuarsi in un vincolo - anche giuridico - da formalizzare, come prevede il Codice, su proposta del soggetto pubblico locale più vicino/legato al bene²⁸. Ma non può mancare l'avallo e il controllo (il riconoscimento legittimante) di un'autorità neutra, libera nei criteri valutativi e non influenzata da interessi ed esigenze locali non strettamente culturali.

È vero, infatti, che gli enti esponenziali (regioni, province, comuni), proprio perché ascoltano, esprimono e rappresentano il territorio e le sue comunità, dovrebbero essere in grado di coglierne e interpretarne tanto i valori quanto le concrete esigenze di tutela. Ma è altrettanto vero, come si è visto, che il bene culturale mentre esprime, anche trascende il luogo in cui è collocato. Allo stesso modo in cui già Victor Hugo ci ricordava che un oggetto d'arte e d'architettura è del proprietario ma la sua bellezza è di tutti (e che deciderne le sorti, come semplici proprietari significa superare i propri diritti)²⁹, è possibile sostenere che decidere le sorti di un bene culturale è cosa che attiene non più solo alla comunità che lo possiede *hic et nunc*, ma a tutti gli individui che, oggi e nel futuro, potranno godere della sua permanenza.

Si tenterà, per concludere, di riannodare alcuni concetti sfruttando - con consapevole abuso di artifici retorici - le suggestioni che possono derivare dalle parole e da alcuni pensieri altrui.

Se i beni vincolati presuppongono, stante la più volte evocata dimensione universale, un'effettiva fruizione collettiva, sembra evidente che le scelte di tutela dovrebbero essere, quanto più possibile, avulse da quei profili di interesse immediato ed egoistico che possono connotare una precipua fase politica e amministrativa.

Tanto più che, come argutamente sostiene Dereck Parfit anche «i nostri io futuri sono qualcosa di simile alle generazioni future. Noi possiamo peggiorare la loro sorte ed essi, non esistendo ancora, non possono difendersi. Al pari delle

28 Art. 14, comma 1 del Codice: " Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto".

29 V. Hugo, *Guerre aux démolisseurs*, in: "La revue des deux mondes", 1.3.1832, p. 621.

generazioni future, gli io futuri non hanno diritto di voto e i loro diritti di voto hanno bisogno di essere tutelati»³⁰.

Le scelte relative alle risorse da affidare o togliere alla cultura dovrebbero, dunque fondarsi sulla stessa lungimiranza riconoscibile nel sentimento civico dei nostri antenati: quei costruttori di cattedrali e di altri beni progressivamente migliori grazie all'esperienza e alla solidarietà intergenerazionale ai quali si è alluso in precedenza. Posto, peraltro, che tali sentimenti civici appaiono, oggi, piuttosto rari e confinati nelle menti di pochi specialisti, studiosi e addetti ai lavori, forse sarebbe opportuno che le politiche culturali e tutte le azioni per assicurare sopravvivenza al patrimonio venissero affidate non a meri contabili³¹ ma a qualcuno scelto tra gli anzidetti specialisti, studiosi, addetti ai lavori.

Magari, grazie alla consapevolezza che la stessa parola cultura - nel consueto rinvio alla natura operato dalla lingua latina - significa "coltivazione", da colare, coltivare (seminare alcuni semi oggi per raccoglierne molti di più dalla pianta che si svilupperà domani), costoro riveleranno quell'attenzione per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità ultimamente assai rara; e guarderanno al futuro sapendo, appunto, che la "cultura" è per tutti e nell'interesse di tutti; poiché nessuno - manco il contabile - vive e progredisce senza cultura.

Carlo Fea, effettivo autore, tra l'altro, dei citati Editti Doria Pamphilj e Pacca, illustra simbolicamente - con ulteriore riferimento alla cultura agricola - come un effimero vantaggio del tempo presente possa pregiudicare lo sviluppo futuro; egli infatti biasima «le ragioni degli egoisti, i quali pretendendo farne (delle Antichità e Belle Arti) un capo di commercio da far entrar denaro in Roma colla vendita delle medesime, vorrebbero fare come i selvaggi, i quali tagliano gli alberi per raccoglierne i frutti»³².

Ebbene, anche per scongiurare un incauto taglio degli alberi finalizzato a un rapido incameramento dei frutti, si ricorderà che Fea medesimo aveva intuito l'esigenza di una virtuosa connessione tra vincoli e catalogazione.

Su tale rapporto, oggi più che allora, può costruirsi un efficace sistema di tutela. Infatti, questa complementarità degli strumenti (vincoli-catalogazione) volti a perpetuare la conoscenza trova oggi conferma e riconoscimento nel Codice.

Appare, pertanto, essenziale che l'azione di tutela, assicurata attraverso i vincoli, così come la effettiva costruzione di un Catalogo generale on line del patrimonio, procedano di conserva, possibilmente grazie a incrementi - si auspica rilevanti - delle risorse destinate a entrambe.

Non è bene, in ogni caso, accontentarsi di un sistema fondato solo sui vincoli; ma non è neppure corretto compiacersi della esclusiva realizzazione di un cata-

30 D. Parfit, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, p. 45.

31 In un suo recente lavoro Salvatore Settis, assai opportunamente, rammenta «quello che John Maynard Keynes chiamava "l'incubo del contabile", e cioè il pregiudizio secondo cui nulla si può fare, se non comporta frutti economici immediati». S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, Torino, 2010, p.134.

32 C. Fea, *Relazione di un viaggio ad Ostia ed alla Villa di Plinio*, Roma, 1802, p. 80.

logo. Emblematiche, in questo senso, sembrano le parole scritte nel 1756 da Giovan Battista Piranesi nella sua opera *Antichità romane*: «Vedendo che i resti degli antichi edifici di Roma, sparsi in gran parte degli orti e in altri luoghi coltivati, diminuiscono giorno per giorno o per l'ingiuria del tempo o per l'avarizia dei proprietari che con barbara licenza li distruggono clandestinamente o ne vendono pezzi per costruirne edifici moderni, ho deciso di fissarli nelle mie stampe».

Teniamole a mente; poiché senza tutela coercitiva (e insieme pedagogica) il catalogo rischia di diventare la memoria - effimera - non di ciò che si ha, ma di ciò che si è perso.